



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



I.C.A.S.S. "S.G. Bosco"
Member of UNESCO
Associated Schools



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.GIOVANNI BOSCO"

Via Trento 36 - 81050 PORTICO DI CASERTA (CE)
Istitretto Scolastico 16 S. Maria C.V. - Ambito Territoriale CE



Cod. Meccanografico CEIC82900P - Cod. Fiscale 80106720610 - Cod. Univoco UF6WZ4

Contatti: D.S -D.S.G.A. Tel. 0823 691434

email: ceic82900p@istruzione.it - Pec ceic82900p@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icboscoporticodicaserta.gov.it

Reg. Contr. N. 106

Agli Atti
All'Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE. N. 679/2016 (G.D.P.R.) SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONFERIMENTO INCARICO ANNUALE DPO/RPD (DATA PROTECTION OFFICER/RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI)

CIG: Z6C26684E3

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale "S.G. Bosco" (Cod. Fiscale 80106720610) sito in via Trento n.36 - 81050 Portico di Caserta, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, prof. Salvatore Falco e domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto Comprensivo "S.G. Bosco" di Portico di Caserta,

E

OXFIRM di Bove Antonio con sede in Via Laurenza n. 49 81027 San Felice a Cancellio P.IVA 03404850616 rappresentato dall'Ing. Antonio Bove

PREMESSO CHE:

- l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza;
- all'interno dell'Istituto non vi è personale con i requisiti per svolgere tale attività;
- il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE 2016/679;
- è pervenuta in data 18/12/2018 ed assunta a prot. N. 6436 del 19/12/2018 l'offerta economica della Ditta OXfirm di Bove Antonio;
- è stata emessa determina a contrarre prot. 6437 del 19/12/2018 con la quale si dà atto dell'affidamento dell'incarico al Prestatore su menzionato, per il periodo di un anno dalla stipula dello stesso;
- il Prestatore **non** si trova in **regime di incompatibilità** tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione di servizi con decorrenza dal 19/12/2018 e termine al 18/12/2019.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di prestazione d'opera professionale in regime di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) svolgere ulteriori compiti introdotti dalla normativa quali:
 - ✓ la necessità di gestire un registro dei trattamenti dei dati e garantire nel tempo la sicurezza degli stessi;
 - ✓ l'obbligo di notificare il data breach;
 - ✓ l'esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer;
 - ✓ l'esigenza di adottare un approccio ispirato al principio di Privacy design;
 - ✓ sviluppare un sistema gestionale che consenta di identificare e attuare quanto necessario per rispondere agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati;
 - ✓ realizzazione dei programmi di informazione, formazione e addestramento, riguardante questa nuova normativa, per gli operatori scolastici;
 - ✓ predisposizione della modulistica riguardante i vari incarichi; assistenza telefonica in merito alla consulenza sulla normativa vigente per i lavoratori anche in orario antimeridiano.

Si definirà con la **Oxfirm di Bove Antonio** un **calendario operativo** che prevede sia attività presso la nostra organizzazione, che attività back office.

ART. 3 - NOMINATIVO DPO

La **Oxfirm di Bove Antonio** indica come DPO il seguente nominativo: l'Ing. Antonio BOVE nato a Caserta il 11/08/1974, C.F.: BVO NTN 74M11 B963R.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. Il Prestatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto e deve garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico si svolgerà nel periodo che va dal 19/12/2018 al 18/12/2019.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico viene determinato in € 1.300,00, (milletrecento/00) + IVA per un totale di **€1.586,00**, da corrisondersi previa trasmissione della relativa fattura elettronica e regolarità contributiva. Il compenso verrà erogato con bonifico bancario alla fine della prestazione, salvo verifica da parte dell'Istituto dell'avvenuta regolare e completa esecuzione di quanto pattuito come oggetto del presente contratto. Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico. Il compenso sarà erogato secondo le modalità di pagamento che il Prestatore indicherà nel documento contabile (fattura). L'Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazione delle modalità di pagamento non portate a conoscenza del medesimo con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora il risultato previsto non fosse conforme o non venissero rispettati gli impegni pattuiti. Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato, dovessero discendere danni all'Istituto, il Prestatore è tenuto a rifondere i danni. Sono inoltre cause immediate di scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

ART. 7 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il Prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto e con il consenso di quest'ultimo. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico – amministrativo - contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati. L'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare con tutti gli adempimenti 4 connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto ai sensi della L. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'Istituto non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro l'infortunio che il Prestatore dovesse subire presso l'Istituto; questi solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono derivare dall'espletamento dell'incarico e si impegna a provvedere direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt.2222 e ss. del codice civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del Prestatore.

ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del Prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 20 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il *COMMITTENTE* e il *PRESTATORE* Oxifirm di Bove Antonio si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di S.Maria C.V. (CE)

ART. 14 – PUBBLICITÀ

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web dell'Istituto.

ART. 15 – ACCETTAZIONE Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Falco*

Il Rappresentante Legale della
OXFIRM di Bove Antonio
Ing. Antonio Bove*

* firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Copia conforme con l'originale informatico sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993.